

CT 6371/2016 avv. D'Avanzo



Avvocatura Generale dello Stato

\*\*\*

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**

**IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**Ricorso in appello con contestuale istanza di misura cautelare  
provvisoria *inudita altera parte* ex art. 56 c.p.a.**

per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (c.f. 80255230585), in persona del Ministero pro tempore, l'Istituto Comprensivo n. 20 di Bologna (CF 91360610371), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.: 80224030587, fax: 0696514000, e.mail certificata: ags\_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso la cui sede domicilia *ex lege*, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- appellanti -

contro

Fontanelli Monica, Gabrielli Gianluca, Gattullo Francesca, Collevocchio Cristiana, Santunione Silvia, Tripodi Francesco, Guerrini Maria, Beretta Barbara, Carpigiani Carla, Mancini Giacomo, Palmieri Giovanna, Ferraresi Furio, Priore Silvia, Setti Michela, Zerbini Giacomo, Melchioni Elide, Giardino Angela, Toni Anna Maria, nonché il Comitato Bolognese Scuola e Costituzione, in persona del legale rappresentante, Bruno Moretto, tutti rappresentati e difesi dagli

avvocati Patrizio Ivo D'Andrea, Franco Bambini, Nazzarena Zorzella e Maria Virgili ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Bologna, via Rubbiani, n. 3

- intimati -

**per l'annullamento - previa sospensiva**

della sentenza del T.A.R. per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 166/2016 resa *inter partes* il 27 gennaio 2016, depositata il 9 febbraio 2016, sul ricorso n. 155/2015.

**Esposizione del fatto**

Con ricorso notificato il 4 marzo 2015, gli odierni intimati adivano il TAR per l'Emilia Romagna per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, della "*deliberazione n. 50/2015, in data 9 febbraio 2015, con cui il Cdl dell'IC 20 ha deliberato di concedere l'apertura dei locali scolastici di tutti e tre i plessi dell'I.C. 20 per la benedizione pasquale richiesta dai parroci del territorio, in orario extra scolastico, per gli alunni che dovranno essere accompagnati dai familiari, o comunque da un adulto che se ne assume l'onere della sorveglianza.*"

A sostegno della richiesta di annullamento, gli interessati, "*docenti e genitori dell'Istituto Comprensivo 20, nonché ..soggetti giuridici che per finalità statutaria hanno a cuore la laicità e la aconfessionalità della scuola pubblica*" (così a pagina 5 del ricorso), deducevano l'illegittimità dell'anzidetta delibera per:

1 - "*violazione di legge e, in particolare, degli artt. 2, 3, 7, 19 e 21 Cost; degli artt. 7 e 10 TU Scuola D.Lgs. n. 297/1994; del DPR n. 567/1996 e dell'art. 9 L. 25 marzo 1985, n. 121*";

2 - *“violazione della competenza del Consiglio di Circolo; art. 6, 2° c., lett. D) ed f) del DPR 31 maggio 1974, n. 416 (ora art. 7 e 10 D.lgs. 297/94);*

3 - *“eccesso di potere per carenza totale di motivazione”;*

4 - *“eccesso di potere per illogicità, perplessità e contraddittorietà”.*

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione scolastica che eccepiva, in via pregiudiziale, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti emanati successivamente alla delibera n. 50/2015, nonché l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse e di legittimazione; nel merito, contestava la fondatezza delle avverse censure, chiedendone il rigetto.

Con atto di motivi aggiunti, notificato il 12 maggio 2015, i ricorrenti impugnavano:

*“la deliberazione n. 52/2015, in data 12 marzo 2015 (e relativo verbale) con cui il CdI dell'IC 20 ha deliberato di <aprire i locali scolastici nella date proposte>”;*

*“la deliberazione della Dirigente Scolastica 11 marzo 2015, prot. 1754 a/35 con cui ha deliberato <la concessione di un locale scolastico, ai parroci che ne hanno fatto specifica richiesta...per l'espletamento dell'attività di benedizione pasquale senza fini di lucro nelle giornate riportate in apposita convenzione”;*

*“n. 3 convenzioni in data 13 marzo 2015 con i tre parroci richiedenti, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti”.*

Evidenziavano gli interessati l'avvenuta celebrazione delle benedizioni nelle date 20 e 21 marzo e l' *“ampia risonanza sia in ambito scolastico che nella città”*, nonché a livello nazionale *“ed oltre, approdando sino al New York Times...e all'ANSA nazionale”.*

In diritto, venivano dedotti gli stessi motivi allegati nel ricorso introduttivo, integrati da specifiche censure (di violazione dell'art. 96, comma 4 e 6 TU Scuola, D.lgs. n. 297/94, dell'art. 50 del regolamento n. 44/2001) avverso la deliberazione 11 marzo 2015 della Dirigente

Scolastica (e le conseguenti tre convenzioni), deliberazione ritenuta *“palesamente posticcia e vanamente sanatoria delle sopra esposte violazioni”* (pagg. 21/23 dell’atto di motivi aggiunti).

Con la sentenza in epigrafe, il TAR, respinte le eccezioni processuali sollevate nell’interesse dell’Amministrazione scolastica, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati.

Avverso tale pronuncia, manifestamente errata, si propone ricorso in appello per i seguenti motivi di

### DIRITTO

Il TAR ha annullato gli atti impugnati ritenendo illegittima la concessione dell’uso dei locali scolastici per la benedizione pasquale, sia pure autorizzata all’infuori del servizio scolastico, sulla base dell’espressa premessa che il principio costituzionale della *“laicità o non-confessionalità dello Stato”*, secondo la lettura della Corte Costituzionale, non comporta indifferenza di fronte all’esperienza religiosa, ma, piuttosto, *“equidistanza ed imparzialità rispetto a tutte le confessioni religiose”*. Da ciò consegue, chiarisce il primo giudice, che la tutela della libertà religiosa non si risolve nell’esclusione totale, dalle istituzioni scolastiche, di tutto ciò che riguarda il credo confessionale della popolazione, purchè, però, l’attività formativa degli studenti si giovi della conoscenza di *“simili fenomeni”*, se ed in quanto fatti culturali portatori di *“valori non in contrasto con i principi fondanti del nostro ordinamento e non incoerenti con le comuni regole del vivere civile”*.

In ragione della natura dell’atto *“autorizzato”*, il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, *“non potendo la scuola essere coinvolta nella celebrazione di riti religiosi, che sono essi sì attinenti unicamente alla sfera individuale di ciascuno e si rivelano, quindi, estranei ad un ambito pubblico che deve di per sé evitare discriminazioni.”*

Il TAR ha, quindi, escluso che l'uso dei locali potesse fondarsi sull'art. 96, comma 4 del D.L.vo n. 297/1994 (a mente del quale, *"gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale civile.."*), poiché detta norma richiede, al successivo comma 6, che si tratti *"...di attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile..."*, mentre i *"riti religiosi"*, che attengono alle *"pratiche del credo confessionale di ciascun individuo e restano confinate nella sfera intima dei singoli"*, non avrebbero *"rilevanza culturale"*, nel senso di arricchimento del sapere dei cittadini, ciò che porta anche ad escludere, a detta del Giudice, la possibilità di ricomprendere le attività di culto religioso nell'ambito delle *"iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli studenti"*, di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del DPR n. 567/1996.

La decisione è censurabile sotto diversi profili.

1 - Innanzitutto, la premessa argomentativa della laicità dello Stato e della conseguente tutela del diritto di libertà religiosa degli individui, da cui muove il TAR per giustificare l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti impugnati appare fuori contesto, posto che non si comprende in che modo, nella fattispecie, la concessione in uso dei locali, per di più fuori dell'orario scolastico e *"con assoluta volontarietà di partecipazione"* per lo svolgimento di un atto di culto, possa avere violato *"i principi fondanti del nostro ordinamento"*.

Ed infatti, pur nell'ottica dei ricorrenti, che sostenevano, con fuorvianti e pretestuose argomentazioni, che i provvedimenti lederebbero *"l'aconfessionalità della scuola"*, certo è che le precise modalità con cui è stato consentito l'uso dei locali esclude, da un lato, qualsiasi presunto

*“coinvolgimento” discriminatorio della scuola rispetto ad altre confessioni religiose, e, dall’altro, che vi sia stata, comunque, lesione del diritto di libertà di religione.*

A pag. 14 dell’atto di motivi aggiunti controparte lamenta, infatti che i diritti di libertà religiosa e di pensiero *“sarebbero compromessi”* dalle benedizioni pasquali, in quanto si verificherebbe *“un’esclusione (percepita sia soggettivamente che dalla collettività) basata esclusivamente sul credo professato o sulla libertà di non credere in alcuna religione”*, con conseguente lesione di diritti fondamentali, *“qual è quello alla non discriminazione...che avverrebbe nelle scuole”* .

A prescindere dal rilevare che tale impostazione si risolve in un’accezione, questa sì, discriminatoria del principio di libertà religiosa, laddove, in asserita difesa del principio della laicità dello Stato, finisce per ritenere consentita solo la libertà... di non credere (ma su tale aspetto si dirà infra) appare utile richiamare, per l’approfondita analisi in ordine agli aspetti più controversi del tema, il compendio su *“L’esercizio della libertà religiosa in Italia”*, dell’Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (anno 2013), nel quale si affrontano diffusamente i temi della tutela, costituzionale e normativa, delle confessioni religiose, e, quindi, dei regimi giuridici dei relativi culti.

Viene così ribadito che il diritto di libertà religiosa, quale aspetto anche della dignità umana di cui all’art. 2 Cost., comporta che lo Stato è tenuto a garantire il *“diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune... perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa”* (Corte Cost. n 334/1996).

Il che conferma che lo Stato laico tutela la libertà religiosa attraverso una uniforme regolamentazione dei propri rapporti con le diverse confessioni

religiose presenti sul territorio italiano, senza discriminazioni in ragione dell'appartenenza del cittadino a questa o a quella confessione.

E, nel caso all'esame, l'autorizzazione del rito della benedizione pasquale certamente non comportava nessuna "palese discriminazione" rispetto ad altre confessioni religiose, sia tenendo conto delle modalità in cui era stata consentita la celebrazione, e sia perché, come si è rilevato in primo grado (v. pagg. 10/11 della memoria difensiva) "*nulla vieta in Italia di autorizzare che nell'edificio scolastico ma fuori dell'orario di lezione siano svolte attività (ivi inclusi gli atti di culto) di tipo religioso.*

*Che attengano alla religione cattolica così come ad altre confessioni o credi religiosi. Nulla vieterebbe, ad esempio, che concessione analoga quella oggetto della presente causa sia concessa, ove richiesta, al Rabbino o all'Iman per l'insegnamento dei testi sacri".*

Tali obiezioni, tuttavia, non sono state in alcun modo esaminate dal primo giudice, che, quindi, non spiega sotto quale profilo lo svolgimento del rito cattolico sarebbe stato "discriminatorio" .

2 - Né possono condividersi gli argomenti che hanno indotto il TAR a ritenere illegittima l'autorizzazione data dalla Scuola, argomenti che si fondano sulla circostanza che la benedizione pasquale, essendo un "*vero e proprio rito religioso*", come tale riservato alla sfera individuale dei consociati, non contribuirebbe all'arricchimento del patrimonio culturale, civile e sociale della scuola e, quindi, esulerebbe dalle previsioni di cui all'art. 96<sup>1</sup>, commi 4 e 6 del D.L.vo n. 297/1994 e art. 1, comma 1 DPR n. 567/1996<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>D.Lgs. 16/04/1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115. S.O.

**Art. 96 Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche**

**In vigore dal 3 giugno 1994**

1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 22.
2. A tal fine sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.
3. In esse sono stabiliti le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.
4. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.
5. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.
6. Nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale, o nel periodo estivo, possono essere attuate, a norma dell'art. 1 della legge 19 luglio 1991, n. 216, iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose.

**2 - D.P.R. 10/10/1996, n. 567**

**Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1996, n. 259.**

**1. Finalità generali.**

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali <sup>(a)</sup>.

1- bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curricolari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento <sup>(a)</sup>.

2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.



Premesso che, nella vicenda all'esame, si è trattato di un uso meramente "dominicale" dell'edificio scolastico (concessione d'uso temporaneo, ex art. 96, comma 4 del D.L.vo n. 297 del 1994, della palestra) e che la benedizione pasquale è stata consentita fuori dell'orario scolastico, la sentenza interpreta in modo erroneo e parziale la normativa scolastica di riferimento, e ciò anche a non voler considerare la specifica problematica sugli effetti derivanti dal carattere religioso della benedizione pasquale.

Al riguardo, appare utile richiamare la sentenza del TAR Umbria n. 677/2005, che, pur in presenza della celebrazione, durante l'orario scolastico, della benedizione pasquale, ha ritenuto legittima la relativa autorizzazione proprio richiamando il Regolamento sull'autonomia scolastica di cui al DPR n. 275/1999, il cui art. 4 dispone che *"Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema ... concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo"*.

Afferma il TAR dell'Umbria *"che il regolamento del 1999 si propone di ampliare la sfera dell'autonomia, ben oltre i confini (per quanto essi stessi non rigorosi) della normativa previgente."*

*In particolare, nel regolamento del 1999 la frase <riconoscono e valorizzano le diversità> sta ad indicare che sono ammesse, anzi incoraggiate, anche le iniziative che si rivolgono, invece che alla generalità compatta degli allievi, a gruppi di essi, caratterizzati da specifici interessi o da appartenenze, ad es. etniche o culturali; in un clima di reciproca conoscenza, accettazione e rispetto (dei più verso i meno, e anche dei meno verso i più).*

Quanto al carattere religioso della benedizione pasquale (la cui ricorrenza escluderebbe, secondo il primo giudice, la possibilità di consentirne lo svolgimento) si riportano alcuni passaggi della citata sentenza n. 677/2005, con cui il TAR Umbria, in perfetta coerenza con il nostro sistema ordinamentale, a livello costituzionale e di legislazione ordinaria, è giunto a ben diverse conclusioni:

*“... si passa ora a verificare se, in ragione del carattere religioso della manifestazione si debba giudicare diversamente.*

*Che è quanto chiedersi se una (minima) sottrazione di tempo all'insegnamento ordinario, che sarebbe pienamente legittimo o tollerabile se finalizzata a permettere la partecipazione degli alunni (o di parte di essi) ad una qualsivoglia attività, ad es, culturale, o sportiva, o anche semplicemente ludica e ricreativa, divenga, invece, illegittima o intollerabile se finalizzata a permettere la partecipazione degli alunni (o di parte di essi) ad una iniziativa di carattere religioso.*

*Posta la questione in questi termini, sembra inevitabile rispondere che il nostro ordinamento costituzionale non consente di assumere il carattere religioso di una attività, o comportamento, o manifestazione del pensiero, quale discriminante negativa – di tal che un atto possa diventare vietato o intollerabile solo perché espressione di una fede religiosa, laddove, se non avesse carattere religioso, a parità di ogni altra condizione sarebbe giudicato ammissibile e legittimo (sottolineatura aggiunta).*

*Ciò si evince, tra l'altro dall'art. 20 della Costituzione, a norma del quale, <il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative...per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività> E' questo, chiaramente, il rifiuto di una discriminazione < in negativo> delle espressioni religiose in quanto tali.*

*Vero è, semmai, che la partecipazione a qualunque rito religioso (nella scuola come altrove) non può essere imposta, ma deve essere libera. Così come deve essere garantita pari libertà e pari dignità alle manifestazioni religiose, come pure alla scelta di non praticarne nessuna. E, ancora, si esige che chi richiede, per sé, il rispetto e la libertà di compiere atti religiosi, sia reciprocamente disposto a riconoscere pari libertà e tributare uguale rispetto alle manifestazioni altrui, Ma, una volta soddisfatti questi requisiti (reciprocità; non imposizione; ecc.) una manifestazione religiosa non può godere, solo perché tale, di minori spazi di libertà e di minore rispetto di quelli che sono riconosciuti a manifestazioni di altro genere...*

*Infine va ricordato che la libertà religiosa include la libertà di praticare e quella di non praticare; non sembra, invece, che includa un (supposto) diritto di esigere, in nome del rispetto delle convinzioni proprie, che altri si astenga dal manifestare e praticare le sue. Sarebbe, quest'ultima, la negazione e non l'affermazione della libertà religiosa",*

**ISTANZA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA INAUDITA**

**ALTERA PARTE**

**EX ART. 56 CPA**

Si chiede che, nelle more di una compiuta delibazione nel merito, venga sospesa l'esecutività della sentenza, con la quale il primo giudice, interpretando in modo fuorviante il "supremo principio di laicità", fa propria una tesi che conduce proprio alla negazione di tale principio.

La richiesta cautelare è giustificata dalla natura della questione di diritto, i cui profili di innegabile delicatezza sono stati risolti con una decisione i cui effetti, incidenti sulla corretta autonomia organizzativa degli istituti scolastici, sono quanto mai attuali.

Si osserva, infatti, che, essendo ormai prossima la Pasqua, si ripropone la problematica in ordine ad analoghe richieste di autorizzazione concernenti il rito della benedizione pasquale nelle scuole, ed è indubbio che la pronuncia ora all'esame, anche per la risonanza che ha avuto sugli organi di stampa, è idonea a creare confusione ed incertezza in ambito scolastico (non solo locale) circa i limiti entro i quali le scuole, nell'ambito di una ponderata discrezionalità, possano effettivamente determinarsi.

Alla luce di quanto sopra si rassegnano le seguenti

### CONCLUSIONI

*"voglia codesto Ill.mo Giudice adito annullare, previa sospensione dei suoi effetti, la sentenza impugnata, con condanna alle spese e onorari".*

Ai fini della prenotazione a debito, si dichiara che il contributo unificato è pari a € 650.

Si depositano gli atti come da allegato indice

Roma, 25 febbraio novembre 2016

L'Avvocato dello Stato  
Gabriella D'Avanzo



**RELAZIONE DI NOTIFICA EX ART. 4 DELLA LEGGE 21 GENNAIO  
1995, N. 53, ED ART. 55 DELLA LEGGE 18.6.2009 N. 69**

L'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e dell'art. 55 della legge 18.6.2009 n. 69, nella qualità di rappresentante e difensore *ex lege* del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, ha notificato l'antescritto atto all'avv. **Maria Virgili, presso il suo studio in Bologna, via Rubbiani, n. 3** quale domiciliataria di:

Fontanelli Monica, Gabrielli Gianluca, Gattullo Francesca, Collevocchio Cristiana, Santunione Silvia, Tripodi Francesco, Guerrini Maria, Beretta Barbara, Carpigiani Carla, Mancini Giacomo, Palmieri Giovanna, Ferraresi Furio, Priore Silvia, Setti Michela, Zerbini Giacomo, Melchioni Elide, Giardino Angela, Toni Anna Maria,  
nonché del Comitato Bolognese Scuola e Costituzione, in persona del legale rappresentante, Bruno Moretto,  
ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo di Poste Italiane s.p.a. Sportello Avanzato del centro di Meccanizzazione Postale di Roma Fiumicino (CMP FCO) addetto al Servizio Integrato Notifiche (SIN) presso l'Avvocatura generale dello Stato (AGS), con raccomandata a.r.n.

il 29 FEB. 2016

78320393514-8

Reg. Cron. n.

1120

IL PROCURATORE DELLO STATO  
Stefano Maria Vukle



